



TRIBUNALE DI NAPOLI

V Sezione Civile

Il Collegio così composto:

dott. Raffaele Califano

Presidente

dott. Maria Di Lorenzo

Giudice rel.

dott. Salvatore Di Lonardo

Giudice

riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 13021/2013 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi vertente:

TRA

S.M.

e D.C.

, rappresentate e difese

dall'avv.to

presso lo studio di quest'ultime elettivamente

domiciliate in

RECLAMANTI

E

BANCA

RECLAMATA

Con ricorso depositato in data 4 maggio 2013 S.M. e D.C.

propongono reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione depositato in data 27 marzo 2013 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 25/2007 R.G.E. promossa da Banca con il quale è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione.

In particolare i reclamanti lamentano che non risulta verificato che il titolo portato ad esecuzione - rappresentato da un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 18 febbraio 2000 tra Banca

e S.M. e D.C.

Banca

cessione a favore di BANCA

- sia stato oggetto di
da





, che si è costituita nella procedura esecutiva immobiliare in sostituzione di Banca s.p.a., e che non risulta provato che l' sia iscritta nell'elenco speciale degli intermediari finanziari previsto dall'art. 107 T.U.B. .

Il Collegio osserva che dalla documentazione depositata dalla parte reclamata, BANCA , appare evincersi che il contratto di mutuo del 18 febbraio 2000, posto a fondamento della procedura esecutiva immobiliare, rientra nel portafoglio di crediti ceduto da ad in virtù di contratto di cessione del 27 novembre 2008.

E invero nella produzione della parte opposta (depositata in data 14 settembre 2012 nella procedura esecutiva immobiliare), vi è copia conforme di un estratto del contratto di cessione stipulato tra . ed . in data 27 novembre 2008, con l'allegato n. 2 contenente l'elenco dei finanziamenti inclusi nel portafoglio . comprendente, quali beneficiari, i nomi di " S.M. e D.C. .

La circostanza che l'estratto depositato ometta parti del contratto di cessione e, con riguardo all'allegato 2, i nomi dei beneficiari dei finanziamenti diversi da quelli degli odierni reclamanti, non appare inficiare l'efficacia probatoria del documento, in mancanza, peraltro, di contestazione in ordine alla conformità all'originale. Va inoltre osservato, con riguardo alla mancata indicazione del rapporto obbligatorio, che i reclamanti, (S.M. e D.C. e

non hanno dedotto di avere altri rapporti contrattuali con BANCA diversi da quello relativo al mutuo del 18 febbraio 2000, che avrebbero potuto essere oggetto di cessione. Ne consegue che va ritenuto, allo stato, e fatta salva ogni diversa valutazione in sede di merito, che il credito relativo all'esposizione debitoria di S.M. e D.C.

nei confronti di BANCA s.p.a., sia stato oggetto del contratto di cessione del 27 novembre 2008 indicato dalla reclamata.

Con riguardo all'iscrizione di . nell'elenco speciale degli intermediari finanziari previsto dal Testo Unico bancario va osservato che nell'estratto del contratto di cessione si legge che . è iscritta al n. 39220 dell'Elenco generale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993; né, peraltro, i reclamanti hanno





indicato quale requisito difetterebbe in capo ad incidente
sulla possibilità di effettuare operazioni di cartolarizzazione, nella qualità di
cessionaria di crediti ceduti in blocco.

La doglianza dei reclamanti relativa alla carenza della prova dell'erogazione della somma mutuata non appare fondata. E invero ai fini del perfezionamento del contratto reale di mutuo non occorre la materiale *traditio* del danaro al mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica, che sussiste tutte le volte in cui il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del mutuatario, in modo da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma per soddisfare un interesse del primo. In tal caso, con il perfezionamento del mutuo deve ritenersi già sorta l'obbligazione restitutoria del mutuatario.

Tanto premesso, nel caso di specie si osserva quanto segue.

All'art. 1 del contratto di mutuo la parte mutuataria, dichiara di aver ricevuto dalla Banca la somma di lire 145.000.000 e ne rilascia ampia quietanza. La circostanza che la parte mutuataria riconsegna alla Banca la somma mutuata al fine di costituire un deposito cauzionale infruttifero presso la Banca a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della medesima parte mutuataria (cfr. art. 2 del contratto di mutuo), presuppone che la somma sia entrata nella sfera di disponibilità del mutuatario, il quale la costituisce in garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte (in particolare documentare l'avvenuta iscrizione ipotecaria di primo grado). Pertanto la Banca si ritrova nel possesso della somma finanziata non perché non ha provveduto a mutuarla, ma per altro, autonomo per quanto connesso, titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito.

Non appare fondata la doglianza relativa alla dedotta nullità del contratto di mutuo in relazione al disposto dell'art. 2, terzo comma della legge n. 287/1990 sul rilievo che l'art. 5 del contratto di mutuo pattuisce espressamente che il mutuo è regolato ad un tasso variabile trimestralmente pari alla quotazione



dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360 e che sussisterebbe violazione della normativa antitrust.

Sul punto il collegio osserva che ogni questione in ordine alla validità della clausola del contratto di mutuo relativa alla pattuizione degli interessi appare poter incidere esclusivamente sul "quantum debeatur" e non già sull' "an debeatur", non inficiando la validità ed efficacia del contratto di mutuo.

Alla luce di quanto suesposto non sussistono i presupposti idonei a giustificare l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione e, pertanto, il reclamo va rigettato.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

PQM

Rigetta il reclamo.

Condanna i reclamanti al pagamento delle spese del procedimento a favore della reclamata, spese che si liquidano in euro 800,00 per compensi.

Così deciso il 17 ottobre

Il Giudice est.

dott.ssa Maria Di Lorenzo

Maria Di Lorenzo

Il Presidente
dott. Raffaele Calvano

Stampa: TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
C.A. - 18 OTT. 2013

